

Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di luglio 2018. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.

Contents

Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	2
Imposte sui redditi - Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 Dicembre 2017 – Art.1, comma 1006, legge 27 Dicembre 2017, n. 205.....	2
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.....	3
IVA – Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.....	5
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.	12
Deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.	13
Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell’art. 364 del D. Lgs. n. 14/2019.	14
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore.	15
Conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.....	16
Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Proroga dei versamenti.	39



Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate relativo all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Con Provvedimento 4 giugno 2019, n. prot. 175451/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 5 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche al Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 relativo all’applicazione degli indici di affidabilità all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, sono aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione, da parte degli intermediari, dei dati dei contribuenti per l’acquisizione massiva degli elementi informativi necessari per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Imposte sui redditi - Applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 Dicembre 2017 – Art.1, comma 1006, legge 27 Dicembre 2017, n. 205

Con Risoluzione n. 56/E del 6 Giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile agli utili derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche non imprenditori, alla luce delle modifiche apportate all’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, dalla L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

In particolare, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della Legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei predetti utili, ai quali ora è stata estesa la medesima aliquota del 26 per cento, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.



Le nuove disposizioni, ricorda l’Agenzia, si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.

Il Legislatore, tuttavia, ha introdotto una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017.

Nel Documento di prassi esaminato viene, pertanto, ricordato che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 ovvero il regime di tassazione preesistente.

Ebbene, ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”, si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017.

Pertanto, in considerazione della volontà del legislatore di salvaguardare il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come noto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili medesimi.

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate



tramite distributori automatici.

Con Provvedimento 13 giugno 2019, n. prot. 195328/2019, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 13 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’invio di comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

In particolare, con il Provvedimento in esame sono dettate le modalità con le quali sono messe disposizione del contribuente, mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni desunte dall’analisi dei dati relativi al censimento dei distributori automatici e alla conseguente trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti dalla loro gestione.

A riguardo nel punto 2 del Provvedimento viene precisato che l’Agenzia invia una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti che, sebbene risultino svolgere l’attività economica di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, sulla base del codice ATECO 47.99.20, presente in Anagrafe tributaria, non hanno censito alcun distributore automatico, secondo le modalità di cui ai Provvedimenti direttoriali del 30 giugno 2016, 29 novembre 2016 e 30 marzo 2017.

L’Agenzia invia, altresì, tramite pec, una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti che, pur avendo censito i propri distributori automatici, presentano ripetute anomalie relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

Nel punto 4 del Documento esaminato vengono infine definite le modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’errore o l’omissione e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le



violazioni stesse tramite l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.

IVA – Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica

Con Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di documentazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica.

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 opera la previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 17/2015, il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, le fatture vanno emesse esclusivamente in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).

Detta regola generale sull'obbligo di documentare le operazioni tramite fatturazione elettronica attraverso il canale SDI, presenta comunque diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo quanto soggettivo.

In particolare, nel punto 1.1 del Documento di prassi in commento, viene ricordato che vanno ricomprese tra le eccezioni oggettive agli obblighi di fatturazione elettronica non solo le fattispecie di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972, ma anche quelle di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del medesimo decreto.

In merito, a titolo esemplificativo, possono essere citati:

- i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, laddove il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura di cui all'art.21 del DPR n.633/1972;



- il commercio di quotidiani, periodici o libri di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633, per il quale non sussiste l'obbligo di emissione della fattura ed il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta è assolta dall'editore ai sensi del presente decreto.

Nel successivo punto 1.2 sono state individuate le eccezioni soggettive, con un richiamo alla circolare n.13/E del 2 luglio 2018, nella quale si ricorda che la decisione di esecuzione (UE) 201/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 ha autorizzato l'Italia ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un'applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, con esclusione, pertanto, dei soggetti "identificati" che non sono quindi tenuti alla fatturazione elettronica.

Nel punto 2 della Circolare in esame l'Agenzia ha richiamato quanto previsto in merito alla documentazione delle prestazioni sanitarie, per le quali, come noto, l'articolo 10-*bis* del D.L. n.119/2018 ha previsto, per l'anno 2019, l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (in seguito Sistema TS), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema TS.

Inoltre, la Circolare ha segnalato l'articolo 9-*bis* del D.L. n.135/2018 con cui è stato esteso il divieto di fatturazione elettronica anche ai



soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS.

Al riguardo, nel punto 2.1.1 del Documento di prassi in commento è stato chiarito che nel caso di fatture contenenti sia spese sanitarie sia voci di spesa non sanitarie occorre distinguere due ipotesi:

1. se non è possibile distinguere le due quote, l'intera spesa va trasmessa al Sistema TS con tipologia "altre spese";
2. se, invece, dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
 - i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati seguendo le regole di trasmissione dei dati al Sistema TS;
 - i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice "altre spese".

In particolare, sia nel primo che nel secondo caso l'unica fattura deve essere in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SDI.

Come noto, il 2018 ha recato una molteplicità di interventi in tema di fatturazione, alcuni di ordine generale, altri peculiari della fattura elettronica.

In relazione alle suddette novità, il punto 3.1 del Documento di prassi esaminato ha illustrato il contenuto dell'articolo 11 del D.L. n.119/2018, che ha modificato, con effetto dal 1° luglio 2019, l'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo:

- che tra le indicazioni che il documento deve recare debba figurare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione



di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, a condizione che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

- la possibilità di emettere la fattura entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 del medesimo D.P.R. n. 633 (termine diventato di 12 giorni con la conversione in legge del D.L. n. 34/2019).

Concretamente, a fronte di una cessione effettuata il 28 settembre 2019, a titolo d'esempio, la fattura "immediata" che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata ed inviata allo SDI) il medesimo giorno, con coincidenza tra la "data dell'operazione" e la "data di emissione";
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SDI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), sempre con la data dell'operazione;
- generata ed inviata allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019).

Nel successivo punto 3.2 è stato illustrato il contenuto dell'art. 12 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto che il contribuente, a far data dal 24 ottobre 2018, deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate richiamando l'esempio fatto in precedenza, ha precisato che la fattura emessa l'8 ottobre 2019, per



un'operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente.

Nel punto 3.3 è stato, altresì, posto in evidenza come l'obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, è stato soppresso dall'articolo 13 del D.L. n.119/2018, che ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.

A riguardo l'Amministrazione finanziaria ha evidenziato che resta ferma comunque la possibilità per i contribuenti di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale e professionale.

Ciò in quanto l'art. 13 citato non ha né soppresso né modificato l'ulteriore obbligo dettato dal medesimo art. 25 di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni.

Il punto 4.1 della Circolare in esame riprende il peculiare quadro sanzionatorio proprio delle sole fatture elettroniche delineato dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n.119, che ha modificato l'art.1, comma 6, del D. Lgs. n.127/2015.

In particolare, la Circolare ha ricordato che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni individuate nello stesso articolo 1, comma 6 (ossia quelle di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997):

- a) non trovano applicazione qualora la fattura sia regolarmente emessa entro il termine della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata;
- b) sono ridotte al 20 per cento se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo



successivo.

Il successivo punto 4.2 del Documento di prassi in esame si è occupato dell'adempimento del c.d. esterometro.

L'adempimento, a differenza del precedente "spesometro" (di cui all'art. 21 del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni dalla Legge n.122/2010, ed ora abrogato) non riguarda le operazioni effettuate rilevanti ai IVA, ma tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

In caso di omissione o irregolarità troverà applicazione la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 2-*quater* del D.Lgs. n. 471/1997.

Il successivo punto 5 della Circolare in esame si occupa del tema dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come noto disciplinato dal D.M. 28 dicembre 2018.

Il predetto Decreto prevede che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L'ammontare dell'imposta è dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate tramite SDI e il pagamento della stessa può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

A riguardo l'Agenzia delle Entrate ha rilevato come le suddette modifiche non hanno mutato le regole precedentemente in essere.



Ciò significa, in concreto, che non solo non è mutato il quantum (pari a 2 euro per le fatture) ma che per stabilire se una fattura o un documento risultino soggetti a bollo, occorrerà riferirsi innanzitutto al DPR n. 642/1972, nonché ai chiarimenti forniti via via dall'Amministrazione Finanziaria.

L'Amministrazione fiscale ha chiarito ancora che, per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica tramite SDI, la fattura "scartata" da sistema si considera "non emessa", e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.

Il Documento di prassi in commento ha fornito inoltre chiarimenti in tema di autofattura ed inversione contabile.

Nel punto 6.1 è stato definito il concetto di autofattura, intesa come quel documento che contiene i medesimi elementi di una normale fattura ma dalla quale si differenzia perché:

- l'emittente non è il cedente/prestatore ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l'imposta in sostituzione del primo;
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l'operazione è a titolo gratuito.

A tale riguardo l'Agenzia ha precisato che, qualora vi sia l'obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà essere inviata elettronicamente allo SDI.

Il successivo punto 6.2 si occupa dell'inversione contabile.

A tale riguardo l'Agenzia ha ricordato che, a differenza delle ipotesi di autofattura, il cedente/prestatore documenta l'operazione con



l'emissione di un documento, senza addebito dell'IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all'assolvimento dell'imposta.

Relativamente al tema trattato, il Documento di prassi in esame, richiamando quanto già indicato nella Circolare n. 13/E del 2018, ha ribadito che, nell'ipotesi di *reverse charge* interno, e comunque in tutte quelle ipotesi in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SDI, il cessionario/committente può inviare tale documento allo SDI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.

Con Provvedimento 25 giugno 2019, n. prot. 216422/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 25 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'invio di nuove comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA.

Nel punto 1.2 del Documento in esame l'Agenzia delle Entrate evidenzia i dati contenuti nelle predette comunicazioni.

L'Amministrazione finanziaria mette a disposizione le informazioni di cui sopra, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Nel punto 5 del Provvedimento in esame vengono indicate le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e



beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2018 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2019, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Anche i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2018 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con Risoluzione n. 62/E del 26 Giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018 ai Provvedimenti del 30 Aprile 2018 e 5 Novembre 2018 in materia di fatturazione elettronica, al fine di recepire le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, è stata prevista una nuova e specifica funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, per consentire all'operatore IVA o ad un intermediario appositamente delegato, di aderire espressamente al servizio di "consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".



Per tale ragione è stato aggiornato il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica che in ragione della nuova funzionalità prevista consentirà di gestire "il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

Poiché le deleghe conferite agli intermediari prima del 21 dicembre 2018 non consentono agli stessi la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti, gli intermediari delegati dovranno acquisire nuovamente la delega al servizio di consultazione.

Per tale motivo l'Agenzia delle Entrate ha modificato i termini per effettuare la predetta adesione, disponendo che la funzionalità per aderire a tale servizio sia resa disponibile dal 1° luglio 2019 sino al 31 ottobre 2019.

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l'invio di una nuova delega produce un automatico aggiornamento dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa, senza la necessità di procedere con preventive revoche; di conseguenza se era già stato presentato un modulo di delega per tutti e cinque i servizi di fatturazione elettronica e, in seguito, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, il sistema procederà ad aggiornare solo questa ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi.

Approvazione del modello e delle istruzioni per il rilascio del Certificato unico debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del D. Lgs. n. 14/2019.

Con Provvedimento 27 giugno 2019, n. prot. 224245/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019,



L'Agenzia delle Entrate, ha approvato, con le relative istruzioni, il modello per il rilascio del certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

La predetta disposizione normativa al comma 1 prevede, in materia di certificazione dei debiti tributari, che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria rilascino su richiesta del debitore o del Tribunale un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti.

Il comma 2 dell'art. 364 citato precisa invece che l'Agenzia delle Entrate deve adottare con proprio Provvedimento il modello per la certificazione dei debiti tributari risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, e dell'esistenza di contestazioni nonché le istruzioni agli uffici competenti al rilascio nonché definire un facsimile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati.

Il Provvedimento esaminato ha approvato, pertanto, detto modello, con le relative istruzioni, per la richiesta del Certificato unico debiti tributari.

Il suddetto modello è utilizzabile ai fini delle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 14/2019 ed è reso disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore.

Con Provvedimento 27 giugno 2019, n. prot. 224117/2019, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 27 giugno 2019,



L'Agenzia delle Entrate ha approvato le tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relativi al triennio 2015, 2016 e 2017.

In particolare, con il Provvedimento esaminato è stata approvata la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2015, 2016 e 2017, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2015.

Le comunicazioni di anomalia sono pubblicate, come previsto dal punto 2 del citato Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015, nel "Cassetto Fiscale" dei soggetti interessati, consultabile accedendo al sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

La Legge n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, con cui sono state approvate misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella tax newsletter del mese di aprile.

Revisione mini IRES (articolo 2)

In sede di conversione in legge è stato modificato il comma 1 dell'art.



2 del D.L. n. 34/2019, che ha revisionato la c.d. mini IRES prevista dalla Legge di Bilancio 2019.

In particolare, la novellata disposizione normativa prevede ora che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (prima era dicembre 2021), il reddito di impresa dichiarato dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1 del TUIR, fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota IRES di cui all'art. 77 del TUIR ridotta di 4 punti percentuali (prima era 3,5).

Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi (invece che due), l'aliquota IRES è ridotta rispettivamente di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali (questi ultimi aggiunti in sede di conversione).

Maggiorazione della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi (articolo 3)

La Legge di conversione ha sostituito l'art. 3 del D.L. n. 34/2019, rubricato "Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi".

Innanzitutto, il comma 1 della novellata disposizione normativa ha modificato il primo periodo del comma 1 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 23/2011, che ora stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.



Il comma 2 dell'art. 3 del Decreto in esame ha statuito che le disposizioni previste dal comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

In sede di conversione è, invece, rimasto invariato il graduale incremento della deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, già previsto dall'art. 3 citato nella misura:

- del 50 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;
- del 60 per cento per i periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- del 70 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Cedolare secca (art. 3-bis)

La Legge n. 58/2019 ha introdotto l'art. 3-bis rubricato "Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni".

Con il comma 1 della nuova disposizione normativa è stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, che prevedeva l'obbligo di presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

Con il successivo comma 3 dell'art. 3-bis sono stati altresì soppressi il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'art. 1 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998, che stabilivano le modalità di distribuzione e/o ritiro dei modelli cartacei di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.



Dichiarazioni IMU e TASI (art. 3-ter)

La Legge di conversione ha introdotto l'art. 3-ter che ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili.

In particolare, i termini di presentazione delle dichiarazioni IMU e Tasi sono stati spostati dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo all'acquisto del possesso o all'inizio della detenzione.

Comodato d'uso (art. 3-quater)

Con la Legge n. 58/2019 è stato, altresì, inserito l'art. 3-quater rubricato "Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso".

L'anzidetta disposizione normativa ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, sopprimendo l'obbligo ivi previsto per i soggetti passivi dell'IMU di attestare il possesso dei requisiti di legge, tramite presentazione di apposita dichiarazione o comunicazione, al fine di fruire dell'agevolazione IMU per gli immobili concessi in comodato.

Redditi fondiari (art. 3-quinquies)

La Legge di conversione del D.L. n. 34/2019 ha aggiunto l'art. 3-quinquies che con il comma 1 ha modificato l'art. 26, comma 1, secondo periodo del TUIR.

In particolare, la novella legislativa ha previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.



Con la novella in commento è stato specificato inoltre che nel caso di riscossione dei canoni in periodi d'imposta successivi a quelli di riferimento si applica la tassazione separata di cui all'articolo 21 del TUIR.

Il comma 2 dell'art. 3-*quinquies* esaminato ha stabilito che le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Controlli formali e dichiarazioni dei redditi (art. 4-bis)

La Legge di conversione ha inserito, dopo l'art. 4, l'art. 4-*bis* rubricato "Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi".

In particolare, con il comma 1 dell'art. 4-*bis*, dopo il comma 3 dell'art. 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973 è stato inserito il comma 3-*bis* che nell'ambito del controllo formale rende inefficaci eventuali richieste effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso.

Il comma 2 dell'art. 4-*bis* ha modificato l'art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 spostando la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP:

- al 30 novembre (invece del "30 settembre") per le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 600/1973;
- all'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo (invece del "nono mese") a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le persone giuridiche.

Impegno alla trasmissione delle dichiarazioni (art. 4-ter)



La Legge n. 58/2019 ha aggiunto l'art. 4-ter che è intervenuto sulla disciplina relativa alle modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed agli obblighi di conservazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998.

In particolare, nel citato art. 3, dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6-bis il quale prevede che se il contribuente o il sostituto di imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni ad un intermediario autorizzato, quest'ultimo rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni/comunicazioni medesime.

L'impegno in parola può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se nello stesso è contenuta l'indicazione delle dichiarazioni/comunicazioni per le quali è stato assunto l'impegno alla trasmissione telematica.

L'impegno si intende conferito per la durata indicata nello stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto di imposta.

Collegata alla nuova disposizione appena menzionata è quella contenuta nel novellato comma 4 dell'art. 3, che ora prevede che è da ritenersi grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere.

Semplificazioni in materia di versamento unitario (art. 4-quater)

Con l'esaminata Legge di conversione è stato introdotto l'art. 4-quater recante "semplificazioni in materia di versamento unitario".



In particolare, con la disposizione in esame il novero dei tributi che possono essere versati attraverso l'utilizzo del modello di pagamento unificato F24 è stato esteso alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche.

Il comma 2 dell'art. 4-*quater* prevede espressamente che le novità in esame acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'esaminata legge di conversione e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020.

Con il successivo comma 4 dell'art. 4-*quater* è stato sostituito il comma 143 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 disciplinante il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Nella sua nuova formulazione il comma in parola stabilisce che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento.

Le modalità applicative delle nuove regole saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sarà, altresì, fissato il termine a partire dal quale troveranno applicazione le nuove modalità di versamento.

*Semplificazioni in materia di ISA (art. 4-*quinqüies*)*

La Legge di conversione ha inserito l'art. 4-*quinqüies* rubricato "Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale".

Con l'anzidetta disposizione normativa, al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare errori in fase dichiarativa, all'art. 9-*bis* del D.L. n. 50/2017 dopo il comma 4 è stato inserito il comma 4-*bis*.



Il nuovo comma ha previsto che i contribuenti non devono dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi; rimane tuttavia invariato l'utilizzo per la medesima finalità di tutti i dati ed informazioni rilevanti per l'applicazione degli ISA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-*bis* del citato D.L. n. 50.

A riguardo, è stato altresì disposto che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione da effettuarsi ai fini degli ISA.

La novella si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Obbligo di invito al contraddittorio (art. 4-octies)

Con la Legge di conversione al D.L. n. 34/2019 è stato introdotto l'art. 4-*octies* rubricato "Obbligo di invito al contraddittorio".

Con il comma 1 di detto articolo sono state apportate le seguenti modificazioni al D. Lgs. n. 218/1997:

- all'art. 5 del citato decreto legislativo è stato aggiunto il comma 3-*bis* che prevede la proroga di centoventi giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo nei casi in cui intercorrano meno di novanta giorni tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo;
- prima dell'art. 6 è stato inserito l'art. 5-*ter* che:
 1. al primo comma dispone che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura



delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, deve notificare un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento;

2. al secondo comma esclude dall'applicazione dell'invito al contraddittorio gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'art. 54, comma 3 e 4, del D.P.R. n. 633/1972;
3. al terzo comma precisa che in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio;
4. al quarto comma dispone che nei casi di particolare urgenza e di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito;
5. al quinto comma statuisce l'invalidità dell'avviso di accertamento in caso di mancato avvio del contraddittorio, qualora a seguito dell'impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Infine, il comma 2 dell'art. 4-*octies* stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Ravvedimento parziale (art. 4-decies)

Con la L. n. 58/2019 è stato introdotto l'art. 4-*decies* rubricato "Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento



parziale”.

In particolare, la suindicata disposizione normativa ha inserito, dopo l’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, l’art. 13–*bis* che prevede il ravvedimento parziale.

La nuova norma dispone che il citato articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1, lettere a), a-*bis*), b), b-*bis*), b-*ter*), b-*quater*) e c) del medesimo articolo 13.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.

Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni previste ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Il comma 2 dell’art. 13–*bis* citato specifica, infine, che le disposizioni in oggetto si applicano solamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Regime forfetario (art. 6-bis)

La Legge di conversione ha introdotto l’art. 6-*bis* rubricato “semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario”.



In particolare, il nuovo articolo ha disposto che gli oneri informativi a carico dei predetti contribuenti non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare ad essa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Esenzione Tasi per gli immobili destinati alla vendita (art. 7-bis)

Con la Legge di conversione è stato inserito, dopo l'art. 7 che prevedeva incentivi per la valorizzazione edilizia, l'art. 7-bis rubricato "Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita".

L'articolo ha modificato la vigente disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 678, della L. n. 147/2013, introducendo un regime di esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Scambio di partecipazioni (art. 11-bis)

Con la Legge di conversione è stato introdotto l'art. 11-bis che ha inserito il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del TUIR in materia di regime fiscale degli scambi di partecipazioni.

Il nuovo comma estende il regime fiscale del c.d. realizzo controllato previsto dal comma 2 dell'art. 177 del TUIR anche ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'art. 2359 del c.c. né incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di vincolo statutario.



Tuttavia l'estensione si applica solo ove ricorrano, congiuntamente le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cd. holding), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'art. 55 del TUIR. Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Con riferimento all'applicazione della disciplina dell'esenzione delle plusvalenze (di cui all'art. 87 del TUIR), la condizione dell'ininterrotto possesso decorre dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite, in luogo del dodicesimo mese previsto dalla normativa vigente. Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.

Termini fatturazione (art. 12-ter)

La Legge 58/2019 ha introdotto l'art. 12-ter rubricato "semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura"



L'articolo modifica il termine per l'emissione della fattura IVA previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Liquidazioni periodiche IVA (art. 12-quater)

La Legge di conversione ha inserito l'art. 12-*quater* che ha sostituito il comma 1 dell'art. 21-*bis* del D.L. n. 78/2010.

L'articolo interviene sulla disciplina delle comunicazioni periodiche IVA con specifico riguardo a quella relativa al quarto trimestre permettendo ai contribuenti interessati di effettuarla, in alternativa, con la dichiarazione annuale IVA da presentare, in tal caso, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni periodiche effettuate.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 12-quinquies)

La Legge di conversione ha introdotto l'art. 12-*quinquies* che ha modificato l'art. 2 del D. Lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi.

In particolare, il comma 1 dell'art. 12-*quinquies* in argomento ha sostituito il comma 6-*ter* dell'art. 2 del citato D. Lgs. n. 127.

Il nuovo comma 6-*ter* autorizza la trasmissione telematica dei dati in argomento, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione.



Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

Per i primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica - che per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro decorre dal 1° luglio 2019 mentre per gli altri soggetti decorre dal 1° gennaio 2020 – non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari in caso di trasmissione dei dati in argomento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

A tale ultimo riguardo l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 15/E del 28 giugno 2019, ha chiarito che, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, la disposizione prevista dal novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora siano ancora privi di un registratore telematico, di assolvere all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi con la trasmissione telematica degli stessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con modalità che saranno successivamente individuate con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Il successivo comma 3 dell'art. 12-*quinquies* ha previsto che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, i termini dei versamenti risultanti dalle



dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Ai sensi del successivo comma 4 la medesima proroga dei versamenti a favore dei soggetti ISA si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, in materia di redditi prodotti in forma associata, ed ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in tema di opzione per il regime della cd. trasparenza fiscale.

Cedibilità crediti IVA (art. 12-sexies)

La Legge di conversione ha inserito l'art. 12-*sexies* che ha modificato l'articolo 5, comma 4-*ter*, del D.L. n. 70/1988, che ora consente anche la cessione del credito IVA chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale (cessione permessa prima della novella legislativa solo in sede di dichiarazione annuale).

La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Dichiarazioni d'intento (art. 12-septies)

Con la conversione in Legge è stato inserito l'art. 12-*septies* che interviene sulla disciplina della dichiarazione di intento.

In particolare, il comma 1 del predetto art. 12-*septies* ha modificato l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983 che ora prevede che:

- la dichiarazione d'intento sia redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e possa riguardare più operazioni;
- che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa in via telematica debbano essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa ovvero devono essere indicati



dall'importatore nella dichiarazione doganale;

- che per la verifica delle predette indicazioni, l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Il comma 2 dell'art. 12-*septies* ha modificato il comma 4-*bis* dell'art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997 ovvero la disciplina sanzionatoria prevista nei casi in cui il cedente o prestatore effettua cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento.

La novella legislativa prevede l'irrogazione di una sanzione in misura proporzionale (dal cento al duecento per cento dell'imposta) in luogo di una sanzione in misura fissa (da 250 euro a 2.000 euro)

Il successivo comma 3 fa rinvio ad un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme in commento, per la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Infine, il comma 4, stabilisce che le nuove disposizioni in materia di dichiarazione d'intento e trattamento sanzionatorio (di cui ai commi 1 e 2) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione.

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies)

Con l'introduzione dell'art. 12-*octies*, la Legge di conversione in commento ha modificato il comma 4-*quater* dell'art. 7 del D.L. n.



357/1994 prevedendo che la tenuta di qualsiasi registro contabile (e non solo quelli IVA) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, da considerare regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 12-novies)

La Legge di conversione ha inserito l'art. 12-novies recante disposizioni in materia di "Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche".

La novellata norma consente all'Agenzia delle Entrate di integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 17 giugno 2014, utilizzando i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio avvalendosi di procedure automatizzate.

Nei casi in cui non sia possibile, per insufficienza dei dati, integrare le fatture con l'imposta di bollo mediante le citate modalità automatizzate, restano applicabili le disposizioni ordinarie previste per l'assolvimento dell'imposta secondo quanto disposto dal DPR n. 642/1972.

Nel caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997.

Le predette disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il citato sistema di interscambio.

Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi (art. 16-bis)



Con l'art. 16-*bis* della Legge n. 58/2019 sono stati riaperti i termini per accedere alla definizione di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 (cd. *rottamazione ter*).

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 16-*bis*, stabilisce che, salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'art. 3 citato, il debitore potrà esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito internet entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione esaminata.

La predetta norma ha introdotto alcune deroghe alla disciplina del citato D.L. n. 119 del 2018, rispettivamente disciplinate dalle lettere da a) a e) del comma 1, e precisamente:

- a) in caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
- b) il pagamento delle somme dovute è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi (2 per cento annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
- c) l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;



- d) alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973);
- e) i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (ai sensi dell'articolo 3, comma 23 del D.L. n. 119/2018, rate dovute per precedente definizione agevolata 2017), possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall'articolo 3, comma 23), ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il comma 2 dell'art. 16-*bis*, facendo salve le dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, ha previsto che il debitore possa rendere, entro il 31 luglio 2019, l'apposita dichiarazione di saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica.

La dichiarazione di adesione deve essere resa con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione è tenuto a pubblicare, sul proprio sito internet, nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

Il successivo comma 3 ha sancito che:

- le disposizioni in commento si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni presentate successivamente al 30 aprile



2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

- non si applicano alla definizione di cui all'art. 5 del D.L. n. 119/2018 relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni.

Società agricole (art. 16 -ter)

La Legge di conversione in commento ha introdotto l'art 16-bis rubricato "Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole".

In particolare, la nuova disposizione normativa chiarisce che anche in favore delle società agricole sono applicabili le agevolazioni fiscali a titolo di IMU riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.

La suddetta norma ha carattere interpretativo e, quindi, per sua natura ha efficacia retroattiva.

Prodotti da riciclo e riuso (art. 26-ter)

La Legge di conversione al D.L. n. 34/2019 ha inserito l'art. 26-ter rubricato "Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso".

L'esaminata disposizione normativa ha previsto, al comma 1, che per l'anno 2020 sia riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

- a) semilavorati e prodotti finiti derivanti per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;



b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il successivo comma 2 ha disposto che alle imprese ed ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquisiscono i predetti beni, il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto sotto forma di credito di imposta fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività svolta.

Il comma 3 dell'art. 26-ter ha sancito che qualora i beni in argomento non siano destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale svolta, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Il comma 4 ha previsto che i crediti d'imposta di cui ai precedenti commi 2 e 3:

- a) sono indicati nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
- b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di



riconoscimento del credito; per la fruizione del credito d'imposta la compensazione mediante il modello unico di versamento (F24) avviene esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Infine, il comma 5 ha disposto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'esaminata Legge di conversione, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri di applicabilità e fruizione dei crediti di imposta di cui all'articolo in argomento al fine di rispettare i limiti di spesa indicati.

Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale (art. 44-bis)

Il comma 1 dell'articolo in argomento, introdotto dalla Legge di conversione esaminata, ha previsto un regime fiscale agevolato nel caso di aggregazioni di società - per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza - aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le operazioni agevolabili sono quelle realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, a condizione che il soggetto risultante dall'aggregazione abbia sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano state deliberate dall'assemblea dei soci entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in commento.

Le disposizioni agevolative contenute nel presente articolo non si applicano alle società tra loro già legate da rapporti di controllo ai



sensi dell'art. 2359 del c.c. ed alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Il successivo comma 2 ha stabilito che l'agevolazione in argomento consiste nella trasformazione delle attività per imposte anticipate (in seguito DTA) in crediti di imposta per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro. Il suddetto limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione; sono inoltre definite le modalità di trasformazione delle DTA.

La società risultante dall'aggregazione deve esercitare, ai sensi del comma 3, l'opzione per la trasformazione delle DTA in crediti di imposta.

L'opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione.

Il successivo comma 4 dell'art. 44-*bis* analizzato ha previsto che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione, nella misura del 25 per cento delle DTA in esso iscritte; per la parte restante (cioè il 75 per cento) la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio.

Dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione si verificano alcuni effetti, che derogano alle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile. In particolare:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite, nonché le eccedenze residue relative all'importo del



rendimento nozionale valevole ai fini del calcolo dell'ACE, relative a DTA trasformate ai sensi delle norme in esame;

- non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Il comma 5 ha disposto che le norme in argomento non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato ad un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni dell'articolo in commento.

Infine, il comma 7 ha previsto che l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo esaminato è subordinata alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Proroga dei versamenti.

Con Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12-*quinquies* del D.L. n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019.

In particolare, la disposizione normativa suindicata ha previsto che, per i soggetti che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e di IVA che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.



Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione normativa in esame si riferisce a tutti i contribuenti che:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, attività economiche soggette agli ISA, indipendentemente dal fatto che gli stessi applichino o meno gli indicatori;
- dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA, dal relativo Decreto di approvazione.

Pertanto, ricorrendo le predette condizioni, risulteranno interessati alla proroga dei versamenti anche i contribuenti che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

- applicato il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014;
- applicato il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011
- determinato il reddito con altri criteri forfetari
- dichiarato altre cause di esclusione dagli ISA.

